

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE  
Terre abbandonate

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE  
"Terre abbandonate"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Agli effetti delle norme sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modifiche ed integrazioni, può ot tenere, detta concessione, anche l'Ente di sviluppo agricolo.<sup>1</sup>

L'Ente provvede ad assegnare le predette terre, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consen tire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o coope rative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.<sup>1</sup>

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.<sup>1</sup>

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare co me legge della Regione Puglia.<sup>1</sup>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Laera

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA


E' estratto del verbale della seduta del 22 gennaio 1974  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Finocchiaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Laera

Consiglio Regionale della Puglia

p. c. c. (Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

Prot.N.1082/22402

Bari, 23.2.1974

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.127,  
1° comma, della Costituzione della Repubblica  
Italiana.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( DI CAPRIO )



*Giuliano*